

LA LEGGE DI BILANCIO 2023

(misure fiscali, ma non solo)

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 303 del 29 dicembre 2022 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 dicembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025.

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

PREMESSA	11-VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE
	12-TREGUA FISCALE
1-RIDUZIONE SPESE ENERGETICHE	13-RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
2-AUMENTO LIMITE RICAVI PER IL REGIME FORFETARIO	14-PENSIONE ANTICIPATA A QUOTA 103
3-FLAT TAX INCREMENTALE LAVORATORI AUTONOMI	15-PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI
4-RIDUZIONE DELL'IRPEF SULLE MANCE	16-MODIFICHE AL REDDITO DI CITTADINANZA
5-RIDUZIONE IRPEF SUI PREMI DI PRODUTTIVITA'	17 -MUTUI DA TASSO VARIABILE A FISSO
6-RIDUZIONE IVA SU ALCUNI PRODOTTI	18 -MISURE PER ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
7-MUTUO PRIMA CASA PER GLI UNDER 36	19 -AUMENTO LIMITE CONTANTE
8 -TASSAZIONE OPERAZIONI SU CRIPTO ATTIVITA'	20-UTILIZZO CARTE DI DEBITO/CREDITO
9 -DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI	21 -LA CARTA DI RISPARMIO SPESA
10 -VERIFICHE PER IL RILASCIO DI NUOVE PARTITE IVA	CONCLUSIONI

PREMESSA

L'iter parlamentare della Legge di Bilancio per il 2023 ha terminato il suo cammino in extremis e il Senato nella seduta del 28 dicembre 2022 ha approvato la Legge in via definitiva.

Anche se l'iter è stato travagliato, con la pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 ([legge n. 197 del 29 dicembre 2022 - clicca qui](#)) è stato rispettato per l'approvazione il termine ultimo del 31 dicembre e il Parlamento ha scongiurato lo "spettro" dell'esercizio provvisorio.

La Legge (*da adesso in poi L.B.*), approvata **da Camera e Senato** consiste in 21 articoli, ma quello che interessa è l'**Articolo 1 con i suoi 903 commi**. Gli articoli che vanno dal 2 al 21 sono riferiti agli stati di previsione dei vari Ministeri e alle disposizioni comuni.

Avevamo già commentato un mese fa (<https://www.eticapa.it/eticapa/le-misure-fiscali-nel-ddl-di-bilancio/>) alcune misure fiscali contenute nella bozza della Legge che era approdata in Parlamento. Con lo scritto attuale, contenente per semplicità di lettura anche parti dell'articolo precedente, riepiloghiamo le nuove misure, specialmente di natura "fiscale", definitivamente varate e che possono riguardare più da vicino i cittadini.

Di seguito i commi dell'articolo 1 che, a nostro giudizio, contengono le misure contenute nella Legge che toccano, in special modo, i cittadini.

1. RIDUZIONE SPESE ENERGETICHE – Commi da 2 a 53

Nella Legge di Bilancio 2023 i 2/3 dei 35 miliardi disponibili sono destinati al contenimento delle spese energetiche per gas ed elettricità di imprese e cittadini.

Nei **Commi da 2 a 19** sono previste misure di contenimento della spesa energetica per le imprese e per le famiglie a basso reddito. Ad esempio, per tutto il primo trimestre del 2023, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvederà ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche. Anche per la fornitura di gas metano è previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 l'assoggettamento all'aliquota IVA ridotta del 5% anziché quelle al 10% o al 22%.

Il reddito ISEE per ottenere i benefici per il contenimento delle spese di gas e energia elettrica al Comma 17 è aumentato a 15.000 euro dai 12.000 precedenti.

Inoltre, fino al Comma 53 vengono previste ulteriori misure per imprese, enti territoriali e cittadini, per ridurre la spesa energetica e per ridurre i consumi giornalieri di gas e elettricità.

2. AUMENTO LIMITE RICAVI PER IL REGIME FORFETARIO – Comma 54

I lavoratori autonomi che, rispettando particolari condizioni, possono aderire al regime forfettario avevano fino al 31 dicembre 2022, come limite invalicabile dei loro ricavi annuali, l'importo di 65.000 euro. Con il **Comma 54**, a partire dal 2023, il massimale dei ricavi è stato elevato a **85.000** euro. Si rammenta che il regime forfettario prevede un'imposta sostitutiva sul reddito (*c.d. flat-tax*) del 15%, in sostituzione di Irpef, Irap e IVA. Per una maggiore conoscenza di questo particolare regime, va detto che i lavoratori autonomi che hanno facoltà di aderirvi godono anche delle semplificazioni ai fini IVA che, non venendo applicata, non prevede la tenuta dei registri contabili come avviene nel regime ordinario.

Nel comma 54 è anche previsto che il superamento del limite degli 85.000 euro entro i 100.000 euro, comporterà, per il contribuente, l'uscita dal regime forfettario con il ritorno al regime ordinario dall'anno reddituale successivo in cui è avvenuto lo sfioramento. Mentre, se si superano anche i 100.000 euro, il ritorno al regime ordinario avverrà lo stesso anno reddituale in cui è avvenuto lo sfioramento.

Si ricorda che, il lavoratore autonomo che ha scelto questo regime, oltre all'Irpef del 15%, deve versare in proprio i contributi Inps pari (*per una tipologia di attività autonoma più comune*) al 26,23% del ricavato, ma deducibili dall'imponibile Irpef. Per questo particolare regime fiscale, inoltre, all'atto della dichiarazione dei redditi, non è prevista la detrazione dall'imposta delle spese (*esempio: spese mediche, interessi sui mutui, spese istruzione per i figli...*).

3. FLAT TAX INCREMENTALE PER LAVORATORI AUTONOMI – Commi da 55 a 57

Al **Comma 55** della L.B. è prevista, **solo per l'anno 2023**, la *c.d. "Flat-tax incrementale"* per i contribuenti persone fisiche (*lavoratori autonomi*) esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui al Comma 54.

La nuova norma stabilisce l'istituzione di "*un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque, non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.*"

Cercando di chiarire la norma si può argomentare che, la flat-tax incrementale, si può applicare nei soli casi in cui emerga una differenza positiva tra il reddito d'impresa di lavoro autonomo prodotto nel 2023 e quello dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, considerando tra queste annualità quello di importo più elevato e con la condizione che l'incremento 2023 risulti, comunque, maggiore del 5% (*c.d. franchigia*) della quota di reddito incrementale emersa.

Sull'aumento così determinato si applica la **Flat-tax del 15%** anziché l'aliquota marginale prevista nella "tradizionale" imposizione a scaglioni di reddito di cui in **Tabella 1**:

Tabella 1

REDDITO (per scaglioni in euro)	ALIQUOTA (per scaglioni in %)	IMPOSTA DOVUTA
fino a 15.000	23	3.450
oltre 15.000 fino a 28.000	25	3.450 più il 25% dell'importo eccedente 15.000
oltre 28.000 fino a 50.000	35	6.700 più il 35% dell'importo eccedente 28.000
oltre 50.000	43	14.400 più il 43% dell'importo eccedente 50.000

Al **comma 56** è avvertito che: "*Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di*

qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55". In sostanza anche la parte di reddito sottoposto alla flat tax va aggiunto al montante complessivo dell'anno 2023 e fa testo per individuare il limite reddituale di eventuali benefici.

Al comma 57 si precisa che la regola del comma 55 non va applicata per la definizione degli importi per acconti sull'Irpef e per le relative addizionali, da pagare nel 2024. Tali importi saranno calcolati sull'imponibile 2023 senza attuazione della eventuale "regola incrementale".

4. RIDUZIONE IRPEF SULLE MANCE - Commi da 58 a 62

I commi da 58 a 62 stabiliscono le regole di "imposizione Irpef" per le mance che i clienti destinano, anche utilizzando mezzi di pagamento elettronici, ai camerieri che lavorano in "esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande".

In sostanza le "mance" che i clienti, ad esempio di un ristorante, destinano al cameriere e vengono acquisite tramite il datore di lavoro, con riversamento successivo al/ai lavoratore/i, in quanto redditi di lavoro dipendente andrebbero assoggettate all'Irpef e alle Addizionali.

Anziché scontare l'imposta tradizionale che li assoggetterebbe all'aliquota più alta gravante sul reddito del lavoratore (presumibilmente il 23% o il 25%), le "mance", in base al disposto del Comma 58, sono soggette a una **imposta sostitutiva** - dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali - **pari al 5%** dell'importo ricevuto. Tale agevolazione, a cura del sostituto d'imposta, è applicata entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno dal lavoratore e sono "escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto". Tali somme, peraltro, costituiscono montante per definire il limite reddituale per usufruire di eventuali benefici a qualsiasi titolo. Il comma 62 precisa che le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano unicamente al settore privato e a vantaggio dei lavoratori dipendenti con reddito fino a 50.000 euro.

5. RIDUZIONE IRPEF SUI PREMI DI PRODUTTIVITA' - Comma 63

Il comma 63 della L.B., solo per l'anno 2023, prevede la riduzione dell'imposta sostitutiva su questo tipo di emolumento dal 10% al 5%. La precedente norma prevedeva che "sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali **pari al 10 per cento**, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".

6. RIDUZIONE IVA SU ALCUNI PRODOTTI - Comma 72

Nel comma 72 è stabilito che, dal primo gennaio 2023, l'Iva scende al 5% per alcuni prodotti per l'igiene intima come gli assorbenti femminili e i pannolini per l'infanzia. Inoltre la riduzione vale anche per alcuni prodotti come il latte in polvere, le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini e per i seggiolini da installare negli autoveicoli.

7. MUTUO PRIMA CASA PER GLI UNDER 36 (Proroga facilitazioni) - Commi 74 e 75

Al comma 74 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le norme del Fondo di garanzia per la concessione dei mutui agli under 36 che acquistano la casa di abitazione. Al comma 75 si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023 con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

8. TASSAZIONE OPERAZIONI SU CRIPTO ATTIVITA' - Commi da 126 a 130

I commi da 126 a 130 regolamentano l'imposizione fiscale sui proventi derivati dallo svolgimento di una "cripto-attività" e, in particolare, è stato previsto l'obbligo di considerare redditi diversi (art. 67 del TUIR) da assoggettare a Irpef: "le plusvalenze e gli altri proventi

realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta".

Nei commi indicati sono previste anche le disposizioni per una sanatoria per i contribuenti che fino al 2021 non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi il possesso di cripto attività.

9. DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI - Comma 277

Il comma 277 per gli anni 2023 e 2024, fissa a 8.000 euro l'importo per acquisto di mobili o grandi elettrodomestici green che può essere portato in detrazione dall'imposta in sede di dichiarazione dei redditi (*Unico o 730*). La spesa deve essere effettuata, negli anni indicati, in relazione a un immobile soggetto a ristrutturazione e il recupero del 50% della spesa avverrà in 10 rate annuali di pari importo. Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, per aver diritto al beneficio, il pagamento dell'acquisto va fatto con bonifico o carta di debito/credito.

10. VERIFICHE PER IL RILASCIO DI NUOVE PARTITE IVA - Comma 148

Con il Comma 148 viene previsto il rafforzamento delle verifiche al momento della richiesta di apertura della partita IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto di natura fiscale. Ciò al fine di frenare la tendenza ad "aprire e chiudere" la partita IVA, magari intestandola a soggetti irrintracciabili o nullatenenti. In caso di esito negativo delle verifiche, la partita IVA sarà chiusa d'ufficio e per poterla riaprire dovrà essere fornita una garanzia fideiussoria triennale di 50.000 euro. L'obiettivo è scoprire eventuali attività fittizie di soggetti irrintracciabili o nullatenenti che aprono la partita IVA e poi non versano contributi e imposte.

11. VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE - Comma 151

Al Comma 151 vengono introdotti, a partire dal 1° luglio 2023, alcuni obblighi di comunicazione di dati relativi all'assolvimento IVA per l'acquisto di beni materiali tramite piattaforma digitale (*esempio: la piattaforma Amazon*).

I dati da trasmettere sono un obbligo per il soggetto passivo d'IVA e cioè **il cedente** del bene tramite piattaforma (*esempio: Amazon*) che deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate e quelli di eventuali **fornitori terzi** del bene al cedente (*ad esempio un negozio di informatica che vende on-line i suoi prodotti tramite la piattaforma Amazon*).

Rimane escluso da questa nuova disposizione il cessionario finale dei beni e cioè **il "consumatore comune"** che non è un soggetto passivo IVA.

12. TREGUA FISCALE - Commi da 153 a 253

Ai commi indicati sono contenute disposizioni che nel testo originario del disegno di Legge erano titolate come: *"Misure di sostegno in favore del contribuente"*.

Dal Comma 153 al Comma 253 sono contenute tutta una serie di misure che favoriscono il contribuente nella definizione agevolata di somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni, nella regolarizzazione di irregolarità formali e nella definizione di controversie tributarie.

In particolare, **al Comma 222** è previsto *"l'annullamento"*, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti fino a **mille euro** già affidati all'agente della riscossione. In parole povere è un annullamento automatico, senza alcun **"esborso"** da parte del contribuente, dei debiti entro mille euro (*comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni*) contenuti nelle cartelle emesse dall'agente della riscossione nel periodo dal 1/1/2000 al 31/12/2015. Il Comma 223 precisa che nel periodo dal 1° gennaio 2023 (*entrata in vigore della Legge di Bilancio*) al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti interessati di cui al Comma 222.

Come specificato al Comma 227, l'annullamento *in toto* previsto al Comma 222 non vale per i crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenza privati. Nei riguardi di tali soggetti, gli importi eventualmente annullati potranno essere relativi solo alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. In ogni caso, l'annullamento non scatterà per il capitale dovuto e per l'importo

maturato come rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

In tema di “*compliance fiscale*” il **Comma 231** per promuovere l’adempimento spontaneo di contribuenti in situazione irregolare, prevede una serie di agevolazioni che fanno sì che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio. Vanno versate entro il 31 luglio 2023 solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. **Al Comma 232** è prevista anche l’eventuale rateizzazione in 18 rate con l’applicazione dei dovuti interessi.

13. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – Comma 281

Al Comma 281 è prevista, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la proroga della riduzione di due punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con stipendio fino a 35.000 euro annui.

Inoltre, nello stesso articolo è previsto che, per chi guadagna non oltre 1.923 euro lordi al mese per 13 mesi (*25.000 euro annui*), la riduzione contributiva sale dal 2% al 3%. In via generale, queste riduzioni contributive, non impattano sul computo delle prestazioni pensionistiche al dipendente.

14. PENSIONE ANTICIPATA A QUOTA 103 – Comma 283

Il Comma 283 stabilisce che, in via sperimentale e solo per il 2023, con i **requisiti minimi di 62 anni di età e di 41 anni di contributi** si potrà accedere alla pensione. A tale possibilità di pensionamento anticipato, si associano, però, delle limitazioni che prevedono *in primis* che la pensione non può essere cumulata con altri redditi da lavoro. Inoltre l’assegno percepito al momento della pensione anticipata potrà essere, mensilmente, di un importo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto “*a legislazione vigente*” e cioè al massimo potrà essere di 2.858 euro lordi (*dal 1° gennaio 2023 il minimo è passato da 525,38 a 571.61*). Al compimento dei 67 anni (*limite d’età per la pensione di vecchiaia*) l’importo spettante, se superiore a 5 volte il minimo, sarà corrisposto integralmente.

Con i requisiti del Comma 283 **la decorrenza della pensione per i dipendenti privati** sarà dal 1° aprile 2023 se i requisiti erano posseduti al 31 dicembre 2022 e, dopo 3 mesi dal conseguimento dei requisiti, a partire dal 1° gennaio 2023. **Per i dipendenti pubblici** la decorrenza sarà dal 1° luglio 2023 con i requisiti posseduti al 1° gennaio 2023 o dal 1° agosto 2023 con i requisiti posseduti al 31 dicembre 2022. Per i pubblici la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

Appare evidente che la platea potenzialmente interessata alla quota 103, in vigore per il 2023, è costituita solo dai nati nel 1960 (*età 63 anni*) e nel 1961 (*età 62 anni*).

15. PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI – Commi 309 e 310

Il Comma 309 stabilisce le “nuove regole” per la c.d. “perequazione” delle pensioni all’indice del costo della vita (*c.d. inflazione*) rilevato dall’Istat a settembre 2022.

La norma storica originale (*Legge 41/1986, art. 24 e successive modificazioni*) che stabilisce questo “diritto” dei pensionati ha subito nel corso degli anni periodi di sospensione o limitazione del meccanismo perequativo.

Anche l’attuale Governo ha scelto di limitare l’adeguamento economico delle pensioni e, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà applicata la c.d. “perequazione” degli importi annuali dei trattamenti pensionistici con le regole fissate **al Comma 309** della L.B. anziché con le regole di calcolo precedenti di cui all’art. 1, comma 478, della legge 160/2019.

In sostanza, dal 1° gennaio 2023 sarà attuata la perequazione con l'applicazione di un'unica percentuale stabilita dal Comma 309 sull'importo totale mensile della pensione e non, come in precedenza, applicando aliquote di perequazione diversificate sui diversi scaglioni della pensione.

In Tabella 2 si evidenziano gli importi della pensione mensile con la nuova rivalutazione percentuale "secca" spettante sull'intero importo:

Tabella 2

LIMITI E % PER PEREQUAZIONE PENSIONI 1.1.2023					
Comma 309, lett. b), num. 1), 2), 3) e 4), al 1° capoverso					
MULTIPLICATORE SULL'IMPORTO MINIMO	IMPORTO TOTALE PENSIONE MENSILE		AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	LEGGE BILANCIO QUOTA AUMENTO RICONOSCIUTO IN %	AUMENTO MENSILE EFFETTIVO IN %
	DA	A			
1	525,38	525,38	7,3	120 (*)	8,8
fino a 4	525,39	2.101,52	7,3	100	7,3
da 4 a 5	2.101,53	2.626,90	7,3	85	6,2
da 5 a 6	2.626,91	3.152,28	7,3	53	3,9
da 6 a 8	3.152,29	4.203,04	7,3	47	3,4
da 8 a 10	4.203,05	5.253,80	7,3	37	2,7
> di 10	5.253,81	>>>>>>	7,3	32	2,3

(*) Il comma 310 della L.B. ha stabilito un ulteriore aumento dell'1,5%.

I limiti indicati in Tabella 2 sono riferiti alla disposizione contenuta nei primi capoversi del comma 309, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 4. Con la lettura dei capoversi successivi al primo dei numeri 1, 2, 3 e 4, il legislatore ha precisato i **reali importi da considerare** per l'applicazione della maggiorazione per perequazione. In sostanza con l'indicazione: "...l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato", il legislatore stabilisce che i limiti delle fasce indicate nella Tabella 2 devono tener conto della maggiorazione che, volta per volta, riguarda gli importi che delimitano la fascia mensile delle pensioni interessate alla rispettiva percentuale di perequazione.

In Tabella 3 si riportano le "nuove fasce" di importi che, in applicazione del Comma 309 della L.B., considerano le maggiorazioni intervenute nei limiti iniziali e finali di Tabella 5, delimitando il singolo aumento percentuale:

Tabella 3

LIMITI E % PER PEREQUAZIONE PENSIONI 1.1.2023					
Comma 309, lett. b), num. 1), 2), 3) e 4) al 2°, 3° e 4° capoverso					
MULTIPLICATORE SULL'IMPORTO MINIMO	IMPORTO TOTALE PENSIONE MENSILE		AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	LEGGE BILANCIO QUOTA AUMENTO RICONOSCIUTO IN %	AUMENTO MENSILE EFFETTIVO IN %
	DA	A			
1	525,38	525,38	7,3	120 (*)	8,8
fino a 4	525,39	2.254,93	7,3	100	7,3
da 4 a 5	2.254,92	2.789,90	7,3	85	6,2
da 5 a 6	2.789,89	3.274,23	7,3	53	3,9
da 6 a 8	3.274,22	4.347,25	7,3	47	3,4
da 8 a 10	4.347,24	5.395,71	7,3	37	2,7
> di 10	5.395,70	>>>>>>	7,3	32	2,3

(*) Il comma 310 della L.B. ha stabilito un ulteriore aumento dell'1,5%.

Il comma 310, oltre al maggior aumento dell'1,5% delle pensioni minime per il 2023 e del 2,7% per l'anno 2024, stabilisce che, per i pensionati di **età pari o superiore a 75 anni**, la **pensione minima mensile è di 600 euro**.

Per opportuna informazione, va precisato che per le pensioni fino all'importo di **2.626** euro lordi al mese, un anticipo dell'aggiornamento perequativo, pari al 2% effettivo, è stato attribuito anticipatamente dal mese di ottobre 2022 e sarà ricompreso in quello spettante dal 1° gennaio 2023.

L'attuazione dei nuovi criteri di calcolo evidenziati in Tabella 3, comporta, **a partire dal 1° gennaio 2023**, i seguenti aggiornamenti - **dell'importo pensionistico mensile netto** - conseguenti al processo di perequazione e che, a titolo di esempio, per alcuni importi di pensione si sono elaborati in **Tabella 4, colonna G**:

Tabella 4

AUMENTO IN EURO PER PEREQUAZIONE PENSIONI DAL 1.1.2023							
IMPORTO MENSILE NETTO 2022	IMPORTO MENSILE LORDO 2022	AUMENTO MENSILE IN %	IMPORTO AUMENTO MENSILE LORDO 2023	NUOVO IMPORTO MENSILE LORDO DAL 1.1.2023	IRPEF MENSILE 2023	NUOVO IMPORTO MENSILE NETTO DAL 1.1.2023	DIFFERENZA MENSILE NETTA IN PIU' DAL 1.1.2023
A	B	C	D=[(BxC)]/100	E=(B+D)	F	G=(E-F)	H=(G-A)
525,38	525,38	8,8	46,23	571,61	0,00	571,61	46,23
1.658,57	2.101,52	7,3	153,41	2.254,93	500,13	1.754,80	96,22
1.724,69	2.200,00	7,3	160,60	2.360,60	540,48	1.820,12	95,43
1.906,29	2.500,00	6,2	155,13	2.655,13	652,94	2.002,19	95,90
1.984,74	2.626,90	6,2	163,00	2.789,90	704,40	2.085,50	100,76
2.048,47	2.730,00	6,2	169,26	2.899,26	746,13	2.153,13	104,66
2.215,38	3.000,00	3,9	116,07	3.116,07	828,93	2.287,14	71,75
2.309,52	3.152,27	3,9	121,96	3.274,23	889,32	2.384,91	75,39
2.320,48	3.170,00	3,9	122,65	3.292,65	896,35	2.396,29	75,82
2.437,93	3.360,00	3,4	115,28	3.475,28	966,09	2.509,20	71,27
2.524,48	3.500,00	3,4	120,09	3.620,09	1.021,38	2.598,71	74,23
2.941,89	4.203,04	3,4	144,21	4.347,25	1.323,16	3.024,08	82,20
2.997,15	4.300,00	3,4	147,53	4.447,53	1.366,29	3.081,25	84,09
3.111,15	4.500,00	2,7	121,55	4.621,55	1.441,11	3.180,43	69,28
3.540,82	5.253,80	2,7	141,91	5.395,71	1.774,00	3.621,71	80,89
3.595,65	5.350,00	2,7	144,50	5.494,50	1.816,48	3.678,02	82,37
3.681,15	5.500,00	2,3	128,48	5.628,48	1.874,09	3.754,39	73,23
5.106,15	8.000,00	2,3	186,88	8.186,88	2.974,20	5.212,68	106,52
6.246,15	10.000,00	2,3	233,60	10.233,60	3.854,29	6.379,31	133,15

16. MODIFICHE AL REDDITO DI CITTADINANZA – Commi da 313 a 321

Con i **Commi da 313 a 321** sono state previste delle variazioni al contestatissimo “Reddito di cittadinanza”. La variazione più rilevante è che **nel 2023 per i lavoratori c.d. occupabili il reddito sarà corrisposto per sole 7 mensilità**. Tale restrizione in attesa della futura riforma complessiva di questa misura prevista, ipoteticamente, nel 2024. Gli altri fruitori del reddito, come ad esempio nuclei con minori, anziani o disabili, continueranno a riceverlo per tutto l'anno in attesa della riforma nel 2024. Al Comma 316, viene stabilito che per i giovani tra 18 e 29 anni che non abbiano finito la scuola, l'erogazione è subordinata all'obbligo di frequenza di corsi formativi e di riqualificazione come adempimento dell'obbligo di istruzione. Inoltre, La quota del reddito di cittadinanza mensile per il pagamento dell'affitto sarà versata direttamente ai proprietari dell'immobile.

Per completezza informativa va segnalato che, al **Comma 294**, è previsto uno sgravio contributivo, fino a un massimo di 8.000 euro, per i datori di lavoro che nell'anno 2023 assumono un percettore di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

17. MUTUI DA TASSO VARIABILE A FISSO – Comma 322

Il Comma 322, modificando i termini temporali contenuti all'art. 8, comma 6, del DL 70/2011, dispone la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di rinegoziare i mutui a tasso variabile passando al tasso fisso. Tale facoltà può essere esercitata solo se l'importo originario del mutuo non sia superiore a 200mila euro e il mutuatario abbia un ISEE non superiore a 35mila euro e non abbia cumulato ritardi nei pagamenti.

18. MISURE PER ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – Commi 357 e 358

Con i Commi 357 e 358 vengono adeguati, da gennaio 2023, alcuni importi dell'assegno unico universale per i figli (AUUF). In particolare, l'importo base dell'assegno sarà maggiorato del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, a prescindere dal reddito familiare certificato con l'ISEE. La maggiorazione (*da 100 a 150 euro mensili*) scatta anche per i nuclei familiari con almeno tre figli e con ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni. In quest'ultimo caso l'ISEE non deve superare i 40mila euro.

Per opportuna informazione va precisato che gli importi riferiti al 2023 dell'AUUF terranno conto anche della percentuale di rivalutazione legata all'inflazione e, tale percentuale, sarà ufficializzata entro metà gennaio con apposito decreto ministeriale.

19. AUMENTO LIMITE CONTANTE – Comma 384

Al Comma 384 è stato previsto l'innalzamento del limite all'uso del contante dal 1° gennaio 2023 da 1.000 euro a 5.000 euro.

20. UTILIZZO CARTE DI CREDITO/DEBITO – Commi da 385 a 388

I Commi da 385 a 388 hanno, di fatto, ripristinato l'obbligo per gli esercenti - che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali - a disporre del POS anche per i pagamenti inferiori a 60 euro. Tale limite era stato introdotto nella prima stesura della Legge di Bilancio presentata alla Camera. In tal modo rimane in vigore quanto disposto dal precedente esecutivo che aveva reso effettivo l'obbligo di ricorso ai pagamenti elettronici a partire dal 1° giugno 2022, prevedendo apposite multe in caso di rifiuto di Bancomat, carta di credito o di debito per qualsiasi tipo di importo.

Il problema dei costi delle transazioni elettroniche a carico degli esercenti ha fatto sì che al Comma 386 viene previsto che: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro”*.

Con il Comma 387 viene stabilito che, se il tavolo previsto al Comma 386 non addiverrà ad una soluzione sui costi del POS, scatterà per l'anno 2023 per le banche e per i gestori di circuiti e di schemi di pagamento, un *“contributo straordinario”* che sarà riversato ad un apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l'incidenza dei costi a carico degli esercenti di cui al Comma 386 che mettono a disposizione il POS.

21. LA CARTA RISPARMIO SPESA – Commi 450 e 451

Al comma 450, per l'anno 2023, è istituito un fondo da 500 milioni per sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di soggetti con un ISEE non superiore a 15 mila euro. Tale aiuto dovrebbe essere fornito con una **“carta risparmio spesa”**. **Il comma 451** stabilisce che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, il Ministero dell'Agricoltura con apposito decreto dovrà indicare i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare,

dei redditi conseguiti. Per l'erogazione del beneficio la procedura di erogazione sarà di competenza dei Comuni di residenza.

CONCLUSIONI

Ogni Legge di Bilancio è lunga e complessa; il nostro intendimento è stato quello di pescare tra i 903 commi di cui si compone l'Articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2023 e sintetizzare, il più chiaramente possibile, il contenuto dei commi che, probabilmente, hanno più interesse, importanza e curiosità per il "cittadino comune".

Confidiamo di esserci riusciti.

4 gennaio 2023

Giuseppe Gasparini